



COMUNE DI SAPRI
PROVINCIA DI SALERNO

REGOLAMENTO
PER L'UTILIZZO
DEL DEMANIO
MARITTIMO

INDICE

Premessa

- Art. 1 - Consistenza del demanio marittimo
- Art. 2 - Domanda per richiesta di concessione demaniale marittima
- Art. 3 - Esame della domanda di concessione demaniale marittima
- Art. 4 - Rilascio e durata della concessione demaniale marittima
- Art. 5 - Revoca e Decadenza della concessione demaniale marittima
- Art. 6 - Subingresso nella concessione demaniale marittima
- Art. 7 - Variazione al contenuto della concessione demaniale marittima
- Art. 8 - Vigilanza e Autotutela
- Art. 9 - Noleggio di attrezzature balneari
- Art. 10 - Nullaosta per costruzioni entro i 30 metri dalla fascia demaniale
Soppresso in quanto di competenza della Capitaneria di Porto
- Art. 11 - Spese di istruttoria

Premessa

Il Comune di Sapri, con il presente regolamento, si è voluto dotare di uno strumento che, nelle more della approvazione da parte della Regione Campania del Piano di Utilizzazione delle Aree Demaniali Marittime ad uso turistico e ricreativo previsto dall'art. 6 della Legge 494\93, disciplini nel rispetto dei principi di cui al Codice della Navigazione e suo Regolamento di Esecuzione, l'espletamento delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo.

Tale strumento è stato, inoltre, redatto tenendo conto dei titoli abilitativi in corso di validità e alla loro preferenza in caso di rinnovo nonché alla gestione di un parsimonioso ed armonico equilibrio tra le richieste di assegnazione di nuovi arenili e la esigenza per libera fruibilità. In questa fase, precaria e per certi aspetti confusa, caratterizzata dalla assenza del P.U.A.D.M., saranno concesse solo spiagge che prevedono l'uso di strutture mobili e che dovranno essere rimosse al termine della stagione balneare.

· ART.1

Consistenza del demanio marittimo

Il patrimonio demaniale marittimo ricadente nel territorio del Comune di Sapri, individuato sui seguenti fogli trasmessi dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione di Roma S.I.D. :

- ✓ fg. n° 12 particelle :10,55,134, 135,136,139;
- ✓ fg. n°2 particelle:132, 1869, 1479, 1880, 1887, 1870, 1883, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1879, 1882, 1480, 1419, 1425, 1877, 1424, 1423, 1422, 496/p, 495/p, 1485,1487,145,573, 639, 529, 579, 692, 591, 63, 691, 693, 536, 690, 689, 685, 362, 686,
- ✓ fg. n° 13 particelle : 496/p, 495/p, 1421, 1420,1886, 1418,1885,1884,520;
- ✓ fg. n° 11 particelle: 47,48,118,51,110,111,112,49,50,51

Dato atto della vocazione turistica naturale del territorio ed al fine di poter meglio razionalizzare e soddisfare, almeno parzialmente ed equamente i bisogni e le richieste di pubblico demanio da parte della popolazione, il Comune, nell'ambito delle funzioni attribuite dalla legge, ed in attesa dell'approvazione definitiva dei piani di utilizzo, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 400/93, con il presente articolo individua e stabilisce linee guide per procedere a rilascio di atti per licenza a titolo provvisorio che si intenderanno decaduti in toto e/o in parte a seguito dell'approvazione dei Piani Spiaggia, laddove l'area demaniale consegnata dovesse trovare diversa disciplina nei detti redigenti Piani. La decadenza dell'autorizzazione si verificherà "ipso iure" a causa della riscontrata incompatibilità con le previsioni contenute nel richiamato Piano, senza che il titolare potrà accampare diritti indennitari o risarcitori di qualsiasi sorta. Il patrimonio demaniale dell'arenile, così come composto all'attuale stato, soggetto ad erosione o riporto, è stato suddiviso

in n° 12 spiagge riportanti una apposita numerazione che le distingue, come indicate nella planimetrica allegato al regolamento approvato con delib. Di C.C. 14/01, per essere assegnate ai soggetti richiedenti secondo la procedura del Codice di Navigazione, dovranno esse delimitate per le rispettive profondità di destra e sinistra, da una barriera visiva costituita da pali in legno di altezza pari a mt. 1,50 dal piano di calpestio dell'arenile per un fronte mare non superiore a 100 mt. e non potrà essere inferiore a ml. 30.

All'interno dell'area demaniale marittima concessa provvisoriamente sono previste la realizzazione di strutture precarie o manufatti di svago, di abbellimento o necessari per la loro concreta migliore fruibilità da parte dei cittadini utenti, **quali chioschi bar, cabine di servizio, spogliatoi comuni, servizi igienici, locali di deposito, pergolati per ombra**, purché poggiati e non fissi al suolo, in forma strettamente accessoria rispetto all'utilizzazione primaria del demanio marittimo ad uso turistico ricreativo, di esercitare la somministrazione di bevande e alimenti, fermo restando la necessità dei requisiti per legge l'acquisizione da parte dell'interessato di ogni altra autorizzazione. *La conformità urbanistica dovrà essere attestata da tecnico abilitato, con la modulistica vigente, nel rispetto del presente Regolamento.*

Nella zona di mare territoriale prospiciente l'area concessa possono essere, altresì, collocati, con le medesime procedure, impianti manufatti ed opere temporaneamente ancorati, privi di propulsori facilmente amovibili e non preclusivi di altre legittime utilizzazioni dello specchio acqueo delimitato mediante gavitelli bianchi collegati tra loro con sagoma tarozzata, soltanto per l'approdo di natanti da diporto e per il noleggio per meglio soddisfare le esigenze di funzionalità con la realizzazione di appositi cordoni di lancio colorati.

Le spiagge indicate in planimetria ai n°4, n°5 e n°7 restano a completa destinazione uso pubblico e gratuita. Ovvero le spiagge individuate in planimetria ai punti n°2, n°3, n°6, n°8, **n. 9 (ad eccezione della superficie posta tra l'ex eliporto e la passeggiata lato mare destinata allo stazionamento delle giostre per il periodo estivo)**, n°10 e n°12 possono essere concesse a privati per uso turistico/ricreativo nella misura del 30%.

La spiaggia n. 1 rimane libera con esclusione del tratto confinante con il limite amministrativo del comune di Vibonati per un fronte mare massimo di mt. 20 che potrà essere data in concessione, senza la possibilità di installare alcun manufatto accessorio, esclusivamente per ombrelloni e sedie a sdraio con vincolo di destinazione d'uso in favore degli ospiti delle strutture ricettive alberghiere operanti sul territorio comunale, nella misura pari a mq.9 (nove) per camera, escludendo qualsiasi uso diverso a quanto previsto nel presente articolo, al fine di riqualificare l'offerta turistica nel territorio comunale.

Art.2

Domanda per richiesta di concessione demaniale marittima

La domanda di concessione demaniale marittima e/o rinnovo dovrà essere indirizzata e trasmessa al Comune di Sapri - Al Sindaco - sede Municipale, così come appresso indicato. *Le richieste di concessione o di ampliamento dovranno essere corredate di perizia asseverata, redatta da tecnico abilitato, che quantifichi l'estensione della*

spiaggia e, quindi, tenuto conto delle concessioni esistenti sulla spiaggia medesima, determini la superficie ancora concedibile.

NUOVE RICHIESTE DI CONCESSIONE

1) Istanza in bollo da **€ 16,00 redatta con il sistema informatico Do.Ri.**, contenente:

- ✓ nome e cognome, data e luogo di nascita, domicilio, residenza e codice fiscale del richiedente; indicazione della superficie, del foglio e della particella in cui ricade l'area demaniale marittima e una breve descrizione di ciò che si intende realizzare;

2) Relazione tecnico-illustrativa con elaborato grafico, firmati da un tecnico abilitato, in 10 copie e comprendenti:

- ✓ una planimetria catastale in scala 1:25000 con la individuazione del sito in cui ricade l'area richiesta;
- ✓ una planimetria catastale in scala 1:2000 con la indicazione dell'area richiesta
- ✓ una planimetria in scala 1:1000 dell'area richiesta dalla quale si evince, con indicazione in rosso, il confine tra demanio marittimo e proprietà privata con i relativi dati catastali nonché la demarcazione della battigia attuale;
- ✓ un profilo quotato dell'area demaniale richiesta, trasversale alla linea di battigia;
- ✓ piante, prospetti e sezioni se vi sono opere a realizzarsi.

3) Autorizzazione doganale ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legislativo n. 374\90.

4) Documentazione fotografica della zona richiesta.

5) Certificati anagrafici o autocertificazione (nascita, residenza, nucleo famiglia)

6) Carichi pendenti, Sezione Fallimentare

7) Business Plain

Per le società, la certificazione di cui ai punti 5 e 6 dovrà essere prodotta per tutti gli amministratori.

RINNOVO DI CONCESSIONI

1) Istanza in bollo **da € 16,00, redatta con il sistema informatico Do.Ri.**, da presentare 90 giorni prima della scadenza della concessione, contenente:
a. nome e cognome, data e luogo di nascita, domicilio, residenza e codice fiscale
b. del richiedente e l'oggetto della richiesta.

2) Perizia giurata (grafici e relazione) in 5 copie di cui una in bollo, contenente apposita dichiarazione di conformità dello stato dei luoghi con quanto assentite con la concessione in scadenza tenendo anche conto di eventuali atti concessori o autorizzatori intervenuti successivamente e tuttora vevoli.

3) Ricevuta di anticipato pagamento del canone.

4) Polizza fidejussoria, pari all'importo di almeno due annualità del canone, a garanzia degli oneri assunti con la concessione demaniale marittima.

VARIAZIONE AL CONTENUTO DELLA CONCESSIONE

- 1) Istanza in bollo **da € 16,00, redatta con il sistema informatico Do.Ri.**, contenente:
 - ✓ nome e cognome, data e luogo di nascita, domicilio, residenza, codice fiscale e l'oggetto della richiesta (ampliamenti, innovazioni, manutenzione straordinaria, abbattimento barriere architettoniche, installazione servizi minimi indispensabili ecc.);
- 2) Relazione tecnico-illustrativa con elaborati grafici in 5 copie, firmati da un tecnico abilitato;
- 3) Autorizzazione doganale ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legislativo n. 374\90.

AUTORIZZAZIONI TEMPORANE

- 1) Istanza in bollo **da € 16,00**, da presentarsi almeno 10 giorni prima dell'utilizzo dell'area, contenente:
 - ✓ nome e cognome, data e luogo di nascita, domicilio, residenza, codice fiscale e l'oggetto della richiesta
- 2) Relazione descrittiva con planimetria, rappresentativi ed individuativi dell'oggetto della richiesta.

Il concessionario che intende procedere alla pulizia e al livellamento del proprio arenile, con l'ausilio del mezzo meccanico, dovrà far pervenire istanza in bollo da **€ 16,00** e successivamente il Comune emetterà il relativo provvedimento autorizzatorio.

Per autorizzazioni temporanee si intendono quelle riguardanti l'uso del demanio marittimo per lo svolgimento di attività temporanee ed occasionali (*sportive, culturali, di svago, di festeggiamenti civili e religiosi etc.*) e sono sempre a titolo oneroso.

CONCESSIONI PER PONTILI E GAVITELLI

- 1) Istanza in bollo **da € 16,00 redatta con il sistema informatico Do.Ri.**, contenente:
 - ✓ nome e cognome, data e luogo di nascita, domicilio, residenza e codice fiscale del richiedente; indicazione della superficie e una breve descrizione di ciò che si intende realizzare;
- 2) Relazione tecnico-illustrativa con elaborato grafico, firmati da un tecnico abilitato, in 10 copie e comprendenti:
 - a. una planimetria catastale in scala 1:25000 con la individuazione dello specchio acqueo richiesto;
 - b. una planimetria catastale in scala 1:2000 con la indicazione dello specchio acqueo richiesto
 - c. una planimetria in scala 1:1000 dello specchio acqueo richiesto dal quale si evince la demarcazione della battigia attuale;
 - d. piante, prospetti e sezioni se vi sono opere a realizzarsi (pontili) con relativi calcoli;
 - e. indicazione dei posti barca e sistema di ancoraggio per pontili e gavitelli.
- 3) Autorizzazione doganale ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legislativo n. 374\90.
- 4) Documentazione fotografica della zona richiesta.

- 5) Certificati anagrafici o autocertificazione (nascita, residenza, nucleo famiglia)
- 6) Carichi pendenti, Sezione Fallimentare ;

Per le società, la certificazione di cui ai punti 5 e 6 dovrà essere prodotta per tutti gli amministratori.

Art. 3-

Esame della domanda di concessione demaniale marittima

La Giunta Municipale provvederà a stabilire i requisiti oggettivi e soggettivi per la valutazione dell'istanze da rilasciare ai concessionari, inoltre, è stabilito che le istanze pregresse all'approvazione del presente Regolamento, non vengano considerate e che la procedura, per l'individuazione dei concessionari abbia evidenza pubblica. A seguito della presentazione della richiesta di concessione demaniale marittima, il Sindaco ne ordina la pubblicazione mediante affissione all'Aibo pretorio del comune, indicandone il giorno dell'inizio e quello della scadenza; entro il termine perentorio di giorni" 15 dalla data di scadenza della pubblicazione, sono ammessi opposizioni e/o presentazione di domande concorrenti. Al termine di tale iter, il competente Ufficio Demaniale Comunale procederà al relativo esame, conformemente alle procedure previste dal Codice della Navigazione e suo Regolamento di Esecuzione nonché ad una puntuale ed oggettiva verifica dei requisiti dei soggetti richiedenti.

I richiedenti di cui ai punti che precedono non potranno essere già titolari di concessioni demaniali marittime per scopi simili.

Art. 4-

Rilascio e durata della concessione demaniale

L'organo competente al rilascio della concessione demaniale marittima è il ***Responsabile del servizio demanio Marittimo***.

La durata della concessione demaniale è quella conforme al disposto del Codice della Navigazione e suo Regolamento di Esecuzione nonché alla legge 494 del 4\12\1993. Alla rilasciando concessione demaniale sarà allegato, per formarne parte integrante, il processo verbale di consegna dell'area redatto tra un rappresentante dell'Ente concedente, munito di regolare delega, e il titolare del titolo concessorio, regolarmente sottoscritto per accettazione da entrambe le parti.

Art. 5-

Revoca e Decadenza della concessione demaniale

Entrambi gli istituti sono regolamentati in modo conforme alle procedure previste dal Codice della Navigazione e relativo Regolamento di Esecuzione.

Per quanto riguarda la eventuale proroga prevista dall'art.4r lett. a) e b) del Codice della Navigazione questa è accordata al concessionario nella misura massima di un anno.

Art. 6-

Subingresso nella concessione demaniale

Il concessionario in casi eccezionali e per periodi determinati, previa autorizzazione comunale, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione. Sempre previa autorizzazione comunale, può essere, altresì, affidata ad altri soggetti la gestione delle attività secondarie nell'ambito della concessione. Relativamente alla procedure, si adotteranno quelle previste nel DD n. 113 del 05/10/2010.

Art. 7-

Variazione al contenuto della concessione demaniale

Per le variazioni al contenuto della concessione demaniale marittima, si applicheranno le procedure conformemente a quanto previsto dal Regolamento di Esecuzione al C.N.

Art. 8-

Vigilanza e Autotutela

Le funzioni di vigilanza sull'uso delle aree demaniali marittime in concessione sono esercitate dal Comune; le medesime funzioni sono, altresì, esercitate dall'Autorità marittima e da altre amministrazioni militari e civili interessate per ragioni del loro ufficio. *Il concessionario è tenuto a curare permanentemente la sorveglianza ed il mantenimento del buon regime della zona concessa, nonché, di quelle adiacenti, se non in concessione, almeno per la metà dei tratti di spiaggia libera esistenti tra la propria concessione ed altri; ove la suddetta distanza sia superiore a 100 mq, l'area di pertinenza è limitata a 50 mq.*

Qualora siano abusivamente occupate aree demaniali marittime o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate, il Comune ingiunge al contravventore di rimettere le cose in pristino stato entro il termine di giorni 90 e, in caso di mancata esecuzione dell'ordine, provvede d'ufficio, a spese dell'interessato, ai sensi dell'art.84 del C.N

Art. 9

Noleggio di attrezzature balneari

Il soggetto che intende svolgere il noleggio di attrezzature balneari, non prefigurandosi per tale attività nessuna occupazione di area demaniale, deve darne solo notizia all'Ufficio comunale e questo farà seguire una comunicazione di presa d'atto.

Art. 10

Nulla osta per costruzioni entro i 30 metri dalla fascia demaniale

Articolo Soppresso - di competenza della Capitaneria di Porto di Salerno

Art. 11-

Spese di istruttoria

Al fine di sostenere oneri derivanti dalla istruttoria delle richieste (visite, ricognizioni, ispezioni, consegne, stipulazione, copiatura e quant'altro), il richiedente ***dovrà versare al Comune di Sapri i diritti di segreteria determinati dalla Giunta Comunale.***